



## **Edizione di martedì 2 aprile 2024**

### **Comunione – Condominio - Locazione**

**Il nuovo Regolamento europeo 2024 sulle locazioni brevi: raccolta e condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine**

di **Donatella Marino, Avvocato**

### **Impugnazioni**

**Travisamento del fatto tra cassazione e revocazione**

di **Marco Russo, Avvocato**

### **Esecuzione forzata**

**Conversione del sequestro conservativo in pignoramento ed estinzione del processo esecutivo per mancato tempestivo deposito del titolo esecutivo ex art. 156 disp. att. c.p.c.**

di **Paolo Cagliari, Avvocato**

### **Obbligazioni e contratti**

**La Suprema Corte conferma i principi ormai consolidati in materia di prova della cessione del credito a carico del cessionario**

di **Emanuela Ruffo, Avvocato**

### **Proprietà e diritti reali**

**La mediazione obbligatoria in condominio e legittimazione attiva disgiunta dei condomini**

di **Saverio Luppino, Avvocato**

### **Diritto e procedimento di famiglia**

**Mantenimento pagato dalla zia al posto del padre**

di **Giuseppina Vassallo, Avvocato**

## **Procedure concorsuali e Diritto fallimentare**

**Esdebitazione: profili di diritto intertemporale. L'ipotesi dell'istanza di esdebitazione presentata dopo l'entrata in vigore del CCII ma in relazione ad un fallimento chiuso prima dell'entrata in vigore del CCII**

di **Chiara Zamboni**, Assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Ferrara

## **Diritto Bancario**

**Qualifica soggettiva del fideiussore e dell'obbligato principale**

di **Fabio Fiorucci**, Avvocato

## Comunione – Condominio - Locazione

---

# ***Il nuovo Regolamento europeo 2024 sulle locazioni brevi: raccolta e condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine***

di **Donatella Marino, Avvocato**

Seminario di specializzazione

## **Contratto di locazione turistica breve concluso tramite intermediari online (“OTA”)**

Scopri di più

### **Parole chiave**

“*Servizi di locazione a breve termine*” – “*numero di registrazione*” – Nuovo Regolamento Europeo 2024 – Raccolta e condivisione di dati – Intermediazione online – Piattaforme online – Procedure registrazione – Punto Ingresso Digitale Unico – Obblighi informativi – Piccole/micro piattaforme – Accesso dati – Conservazione dati – CIN e Codice identificativo nazionali

### **Sintesi**

È di pochi giorni fa il Regolamento adottato dal Consiglio dell’Unione Europea sulla raccolta e condivisione dei dati relativi ai “*servizi di locazione a breve termine*” nei Paesi membri finalizzato al rilascio di un “numero di registrazione” inserito in un quadro normativo omogeneo. Entro due anni dall’entrata in vigore del Regolamento ogni Stato Membro dovrà essersi organizzato con “sistemi di registrazione” volti all’ottenimento di questo “numero di registrazione” dotandosi di idonei organismi aventi il compito di vigilare sul loro funzionamento. Scopo del Regolamento è creare un ambiente più affidabile e sicuro per gli utenti-consumatori dei servizi di locazione a breve termine nell’Unione Europea, garantendo così al contempo la trasparenza delle transazioni.

### **Numero di registrazione e sistemi di registrazione**

Il nuovo Regolamento Europeo (adottato dal Consiglio il 18 marzo 2024, ad oggi non ancora pubblicato e disponibile in italiano solo nella versione adottata dal Parlamento Europeo), prevede che gli Stati membri dovranno dotarsi di “sistemi di registrazione”, definiti come “*qualsiasi procedura mediante la quale i locatori (ndr “host”) devono fornire informazioni e documentazione specifiche alle autorità competenti al fine di ottenere un numero di registrazione (“registration numbers” nel testo del Regolamento in inglese)*”. Tali procedure dovranno essere disponibili online e preferibilmente gratuite o a un costo ragionevole e

proporzionato chiarendo ulteriori aspetti (per esempio, che il numero “... *non include dati personali, per un’unità specifica al momento della presentazione, da parte del locatore, delle informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, e, se del caso, dell’eventuale documentazione giustificativa richiesta a norma dell’articolo 5, paragrafo 2*” – art. 4, paragrafo 3, let. b).

## I soggetti coinvolti dal Regolamento

Il Regolamento si rivolge a due categorie di soggetti che operano in questo segmento del mercato della Hospitality.

- Innanzitutto, ai fornitori di piattaforme che offrono servizi di intermediazione online per la locazione a breve termine. Si tratta di servizi di intermediazione offerti a locatori che mettono a disposizione alloggi per brevi periodi all’interno del territorio dell’Unione Europea, senza distinzione basata sulla loro sede legale.
- In secondo luogo, ai locatori (“host” nel testo del Regolamento in inglese), qualora fruiscono delle piattaforme di intermediazione on line di cui sopra (art. 2).

Il Regolamento chiarisce, all’art. 3, le definizioni essenziali di “*locatore*” e “*piattaforma online*”.

Il “*locatore*”, che può essere sia una persona fisica che giuridica, è l’entità che, in modo continuativo o occasionale, offre servizi di locazione per brevi periodi, come specificato dalla legislazione nazionale, mediante l’utilizzo di una piattaforma online dedicata alla locazione a breve termine, dietro il pagamento di un compenso.

La “*piattaforma online*” è definita tramite rinvio all’articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065, e dunque come piattaforma che consente agli utenti di concludere contratti a distanza “*con i locatori per la prestazione di servizi di locazione di alloggi a breve termine*” – Art. 3, paragrafo 5).

## Punto di Ingresso Digitale Unico e Autorità responsabile del funzionamento

Quando uno Stato membro si è dotato di una o più procedure di registrazione dovrà anche istituire un Punto di Ingresso Digitale Unico che verrà utilizzato per ricevere e trasmettere i dati riguardanti le locazioni a breve termine (“*Lo Stato membro che abbia istituito una o più procedure di registrazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, istituisce un punto di ingresso digitale unico per la ricezione e la trasmissione dei dati relativi alle attività, del pertinente numero di registrazione, dell’indirizzo specifico dell’unità e degli URL degli annunci forniti dalle piattaforme online di locazione a breve termine a norma dell’articolo 9. Tale Stato membro designa l’autorità che deve essere responsabile del funzionamento del punto di ingresso digitale unico*” – Art. 10, paragrafo 1).

## Il Coordinatore nazionale

Il coordinamento del Punto di Ingresso Digitale Unico prevede la nomina di Coordinatori

Nazionali da parte di ciascuno stato membro, che agiranno come contatti per le rispettive amministrazioni e la Commissione. Il gruppo di coordinamento, composto dai Coordinatori Nazionali, verrà istituito per assistere la Commissione e condividere soluzioni più efficaci sul tema. Viene inoltre istituito il gruppo di coordinamento dei punti di ingresso digitali unici (“gruppo di coordinamento”), composto dal coordinatore nazionale di ogni Stato membro e presieduto dalla Commissione.

### **Obblighi previsti a carico dei locatori che prestano servizi di locazione a breve termine**

Il Regolamento impone una serie di precisi obblighi informativi agli host che operano nel settore della locazione a breve termine, che saranno gli unici responsabili dell’accuratezza e della veridicità dei dati e delle informazioni fornite. Il Regolamento indica nell’art 5 i dati che i locatori dovranno fornire durante la procedura di registrazione. Questi includono sia i dettagli anagrafici dell’host, sia informazioni specifiche sulle unità offerte in locazione a breve termine, quali il tipo di unità, il numero di posti letto disponibili e eventuali autorizzazioni richieste. Gli Stati membri potranno richiedere che tutte le informazioni trasmesse vengano supportate da documentazione appropriata o anche ulteriori informazioni rispetto a quelle previste, che però non potrà influire sul rilascio del numero di registrazione. I locatori saranno inoltre tenuti a mantenere costantemente aggiornate le informazioni fornite durante la registrazione.

### **Obblighi previsti a carico delle piattaforme online e distinzione per le micro e piccole piattaforme**

Le piattaforme “*progettano e organizzano la propria interfaccia on line*” che consentano agli host di inserire il numero di registrazione visibile in ogni annuncio pubblicato e dovranno effettuare controlli sulla validità dei numeri di registrazione forniti dai locatori accertandosi che siano indicati tali numeri in modo evidente in ogni annuncio pertinente. Il Regolamento prevede inoltre alcune deroghe alla disciplina generale per le piccole o micro piattaforme di locazione online. Per “*piccola o micro piattaforma di locazione online*”, il Regolamento intende una piattaforma online dedicata alla locazione a breve termine che rientra nella categoria di piccola impresa o microimpresa conformemente alla Raccomandazione 2003/361/CE (art. 9, paragrafo 1 e 2 ). La distinzione principale riguarda il metodo di trasmissione dei dati al Punto di Ingresso Digitale Unico. A titolo di esempio, per le piccole e micro piattaforme di locazione online – che nel trimestre precedente non hanno superato una media mensile di 4 250 annunci o più – la trasmissione dei dati avviene alla fine di ogni trimestre mediante comunicazione “da macchina a macchina” o manualmente, in conformità con la legislazione nazionale. Le altre piattaforme di locazione online invece trasmettono i dati esclusivamente tramite comunicazione “da macchina a macchina” e mensilmente.

### **Il ruolo dell’Autorità competente**

L’Autorità competente svolgerà un ruolo fondamentale nel garantire che le informazioni fornite dagli host siano accurate e conformi alle normative, e nel prendere le misure necessarie in caso di violazioni o irregolarità. Nell’ipotesi in cui vengano riscontrate nelle

informazioni fornite dall'host errori o incompletezze, l'Autorità competente sarà abilitata a richiedere una correzione entro un termine specificato.

Seminario di specializzazione

## Contratto di locazione turistica breve concluso tramite intermediari online ("OTA")

Scopri di più

## Impugnazioni

---

### **Travisamento del fatto tra cassazione e revocazione**

di **Marco Russo, Avvocato**

Master di specializzazione

**International commercial contracts – Knowledging, negotiating, drafting**

Scopri di più

Cass., sez. un., 5 marzo 2024, n. 5792 Pres. Virgilio , Rel. Di Marzo

Procedimento civile – Travisamento della prova – Onere della prova – Revocazione per errore di fatto – Omesso esame – Inammissibilità (C.c. art. 2697; C.p.c. 115, 116, 360, 395)

**Massima:** *“Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale”.*

#### **CASO**

Il Tribunale condanna una galleria d’arte a restituire ai due eredi del pittore, autore dell’opera, un quadro a suo tempo concesso dal *de cuius* in comodato come attestato tra il resto da due lettere del 13.12.12 e 10.7.67 ritenute aventi valore confessorio.

La sentenza era riformata in appello sulla base di un’opposta valutazione del contenuto *contra se* delle missive provenienti dalla galleria e, a monte, dell’esclusione della proprietà del dipinto in capo al pittore, come ritenuto in primo grado, anziché di un pure anonimo collezionista.

Ricorrevano per cassazione gli eredi sulla base di sei motivi vòlti ad evidenziare i seguenti errori della corte territoriale: l’aver indebitamente escluso, con motivazione peraltro inesistente, la natura confessoria delle due lettere provenienti dalla galleria, così apprezzando liberamente una prova invece legale; l’essere incorsa in travisamento della prova, “stravolgendo le risultanze processuali, utilizzando informazioni probatorie del tutto diverse ed inconciliabili con quelle contenute” in altri elementi probatori e, in particolare, nelle due

lettere del 2012 e del 1967; l'aver individuato un erroneo *dies a quo* della prescrizione del diritto alla restituzione; l'aver accolto la domanda di dichiarazione dell'usucapione del dipinto, senza indicare però l'atto di interversione del possesso in virtù del quale la galleria avrebbe assunto la veste del possessore.

Con ordinanza interlocutoria 27.4.2023 n. 11111 la terza sezione rimetteva gli atti alla Prima presidente per l'eventuale assegnazione alle sezioni unite in vista della soluzione del contrasto giurisprudenziale avente ad oggetto l'ammissibilità, presupposta dai primi motivi di ricorso, di un sindacato della Corte sul travisamento del contenuto oggettivo della prova.

## SOLUZIONE

Le Sezioni Unite confermano l'orientamento tradizionale che limita l'esperibilità del ricorso per cassazione in materia di travisamento del fatto, e più specificamente di travisamento del contenuto oggettivo di una prova, al caso in cui (a differenza di quanto richiesto dall'art. 395, n. 4 c.p.c. in materia di errore revocatorio) la vera e propria svista in cui sia caduta su una circostanza controversa, e quindi sia stata oggetto di discussione tra le parti, e in ogni caso ricorrendo i presupposti per la deduzione dell'errore nelle forme di cui al motivo n. 4 o n. 5 dell'art. 360 c.p.c.

## QUESTIONE

I confini, tradizionalmente scivolosi, tra cassazione e revocazione in materia di travisamento del fatto sono affrontati dalla sentenza in commento con un primo *excursus* che dà conto della storica ritrosia della Cassazione (anche prima dell'introduzione dell'attuale motivo n. 5 dell'art. 360 c.p.c. e dunque anche quando era davanti ad essa sindacabile con maggiore larghezza il vizio di motivazione) a ritenere compreso nel suo esame il vero e proprio *lapsus* del giudice del merito nell'apprezzamento del contenuto oggettivo di un mezzo istruttorio, e della parallela, quasi consequenziale propensione ad attrarre il relativo vizio all'area dell'errore di fatto di cui al motivo n. 4 dell'art. 395, e pertanto all'ambito del rimedio revocatorio.

Superando il pure espresso divieto di citazione di autori giuridici sancito dall'art. 118, comma 3 c.p.c., la Corte ricorda le non univoche prese di posizione assunte sul punto dalla più illustre dottrina a cavallo tra Ottocento e Novecento, che oscillavano tra l'allontanamento del giudice di legittimità da ogni possibile profilo del fatto (sia pure dove radicalmente travisato) e il dubbio che, almeno quando le sentenze di merito abbiano "altera[to] il significato naturale delle parti, snatura[to] il carattere che apertamente presenta il contratto o il testamento, ed, al concetto, che sorge come una verità evidente, intuitiva dal complesso dell'atto, ne [abbiano] sostitui[to] arbitrariamente un altro diverso", ebbene almeno in questi casi possa "un tale vizio aprire la via alla cassazione ed essere riparato dalla Corte suprema".

Già la Cassazione romana con decisione del 18 ottobre 1877, ricorda la sentenza, obiettava tuttavia che "non possono formar subbietto del ricorso in Cassazione i gravami fondati: a)

sopra il travisamento delle clausole di un contratto; b) sopra un errore che si pretende incorso nel dedurre presunzioni dalle risultanze di una prova testimoniale, e da fatti stabiliti dagli atti della causa”, e con affermazione poi tralattivamente confermata nei decenni (v. ad es. Cass., 3 novembre 1926), già si leggeva ai tempi che, diversamente opinando, “il Supremo Collegio verrebbe” indebitamente “a trasformarsi in giudice di terza istanza”.

Su questa premessa la Corte ha elaborato la “*granitica*” (così la stessa sentenza in commento) Giurisprudenza che esclude la ricorribilità per cassazione per il vizio in esame, “*eccettuata*”, quasi in solitaria, Cass., 27 aprile 2023, n. 11111; e che le Sezioni unite confermano sostanzialmente con un’unica, discutibile precisazione come si vedrà *infra*.

Le tre *species* di travisamento – quello c.d. per invenzione, ad esempio perché la decisione è fondata su una testimonianza mai effettivamente raccolta o su un documento non prodotto; quello c.d. in senso proprio, “nel caso di dati probatori effettivamente acquisiti al processo, che il giudice legga malamente”; e quello c.d. per omissione ossia “la mancata valutazione di una prova decisiva” – vengono fatte confluire in un unico *genus* che comprende “due distinti momenti cognitivi... quello della percezione e quello della valutazione”, e che nel suo nucleo essenziale è tenuto lontano dall’esame della Cassazione con l’argomento, di per sé non dirimente, per cui il “vero bersaglio che l’accoglimento della tesi sostenuta dall’ordinanza finirebbe per abbattere” è in realtà “costituito dall’assetto del giudizio di legittimità scaturente dalla riformulazione del n. 5 dell’[articolo 360 c.p.c.](#) all’esito della riforma del 2012, nella complessiva lettura datane da una decisione che, a ragione, costituisce da anni un punto fermo nella giurisprudenza di queste [Sezioni Unite, Cass., Sez.Un., 7 aprile 2014, n. 8053](#)”.

Con quest’ultimo arresto come noto le stesse Sezioni unite richiamate dalla sentenza in commento hanno operato una lettura fortemente restrittiva dei residui spazi di operatività del vizio di motivazione e del fatto avanti alla Corte di cassazione, dando sostanzialmente un ultimo, decisivo giro di vite alla scelta già operata dal legislatore del 2012 di eliminare, almeno dal tenore letterale dell’art. 360 c.p.c., qualsiasi riferimento all’insufficienza *lato sensu* dell’apporto argomentativo offerto dalla decisione (scelta andata persino oltre quanto circa quindici anni prima proposto dalla medesima Corte nella “Bozza di disegno di legge concernente provvedimenti urgenti per la riforma del giudizio di cassazione” elaborata dai vertici della Cassazione nel 1988 e pubblicata in *Foro it.*, 1990, V, 263 ss., che si limitava a restringere l’operatività del motivo n. 5 ai casi di “omessa motivazione su un punto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”).

In altre parole, le Sezioni unite escludono la ricorribilità delle sentenze che il soccombente sospetta abbiano travisato il fatto perché ciò “assegnerebbe alla Corte di cassazione il potere”, e soprattutto nei timori del Supremo Collegio, il dovere “di rifare daccapo il giudizio di merito”, e ciò in spregio alla riforma del 2012 che, limitando la rilevanza in Cassazione della *quaestio facti* al solo caso del radicale “omesso esame” circa il fatto, ha voluto al contrario escludere che l’errore sulla verità o meno di un’affermazione di parte entri nell’orizzonte visivo della Corte, anche laddove la difformità non derivi da un semplice cattivo esercizio del prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c. (il ché pacificamente esula dai vizi denunciabili in

Cassazione), ma assurga al rango di radicale incomprensione del significato oggettivo della prova.

Su questo profilo si innesta la precisazione operata dalla sentenza in epigrafe.

L'errore sul fatto si "ha da essere intercettato attraverso la revocazione, perché dal compito istituzionale della Cassazione deriva che essa, estranea al giudizio di fatto, debba ricevere questo giudizio già formato: e se il giudice di appello sia incorso in una svista, è a lui che spetta di porvi rimedio, a mezzo della revocazione per errore di fatto", ma ciò non esclude un residuo controllo della Cassazione sullo stesso errore qualora alla sua deducibilità con le forme della revocazione osti l'ulteriore requisito, posto dal tenore letterale dell'art. 395, n. 4 c.p.c., per cui "il fatto" travisato dal giudice del merito "non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare".

In sintesi, il travisamento torna ad essere eccezionalmente attratto all'area del ricorso per cassazione quando il fatto costituì un punto controverso, dibattuto tra le parti, e dunque, sbarrata la strada della citazione per revocazione, l'ordinamento non può negare al soggetto, pregiudicato da una sentenza intrinsecamente ingiusta, la via della Cassazione (come in realtà già prospettato, riconosce la stessa Corte, da sentenze meno recenti che, come Cass., 4 ottobre 1971, n. 2697, premettevano sì che "se la parte assume che il giudice abbia errato nel ritenere non prodotto in giudizio il documento decisivo, può far valere tale preteso errore soltanto in sede di revocazione, ai sensi dell'[articolo 395, n. 4, c.p.c.](#)", ma "sempre che ne ricorrano le condizioni" altrimenti dovendosi ipotizzare una reviviscenza dell'impugnabilità ex art. 360 c.p.c.).

L'orientamento infine avallato dalla Corte ha il merito di colmare il vuoto di tutela originato dalla forte restrizione della revocabilità della sentenza per errore di fatto alla sola ipotesi che la circostanza non sia stata oggetto di discussione tra le parti, e che dunque l'errore sia partorito dall'autonomo *lapsus* del Giudice nell'apprezzamento della prova e non dall'adesione, in ipotesi erronea, ad una piuttosto che all'altra lettura dello stesso esito istruttorio proposta dai soggetti del processo.

La scelta non sembrava tuttavia obbligata: essa infatti ottiene un effetto – il recupero di almeno un rimedio, tra cassazione e revocazione, per l'eliminazione di un vizio grave come il radicale travisamento della situazione di fatto in cui sia caduto il giudice di secondo grado – che sarebbe forse più naturalmente disceso dalla sollecitazione di una riforma legislativa dell'art. 395, n. 4 c.p.c., tesa a eliminare l'ormai superata limitazione dell'ammissibilità della revocazione ai casi in cui il fatto non costituì punto controverso; o ancora una pronuncia di incostituzionalità della stessa disposizione, per violazione dell'art. 111 Cost. e dunque della tensione del processo ad una pronuncia giusta (che tale non può evidentemente essere, se viziata nell'applicazione degli effetti giuridici di una determinata situazione fattuale dall'aver il giudice totalmente frainteso le circostanze su cui poggia la ricostruzione).

E ciò desta ancora più perplessità se si pensa che tale non obbligato effetto, nel riuscito

tentativo di colmare una lacuna dell'art. 395, n. 4 c.p.c., esita in un'ancora più smaccata forzatura del tenore letterale dei motivi nn. 4 e 5 dell'art. 360, nei quali la sentenza in commento ritiene debbano eccezionalmente confluire, a seconda che l'errore ricada su un fatto processuale o sostanziale, i travisamenti insuscettibili di essere denunciati con lo strumento della revocazione perché insistenti su "punto controverso": la censura permessa dal n. 4 dell'art. 360 c.p.c. incanala infatti verso l'esame della Cassazione i vizi che conducono alla "nullità della sentenza o del procedimento", e tra questi ultimi, anche in ragione della peculiare figura di nullità adottata dal codice di rito agli artt. 156 e segg., appare arduo annoverare l'incomprensione pur totale in ordine ai fatti di causa; e ancora più stentata sul piano logico, per non dire contraria alla lettera della disposizione, risulta l'attrazione del travisamento del fatto al caso di "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio", ossia ad un'ipotesi in cui il fatto (lungi dall'essere esaminato e, nell'effettuazione di tale esame, travisato) è stato radicalmente ignorato dal giudice ai fini della decisione.

Master di specializzazione

**International commercial contracts – Knowledging,  
negotiating, drafting**

Scopri di più

## Esecuzione forzata

---

# ***Conversione del sequestro conservativo in pignoramento ed estinzione del processo esecutivo per mancato tempestivo deposito del titolo esecutivo ex art. 156 disp. att. c.p.c.***

di Paolo Cagliari, Avvocato

Master di specializzazione

## Diritto della proprietà intellettuale

Scopri di più

[Cass. civ., sez. III, 18 dicembre 2023, n. 35365 – Pres. De Stefano – Rel. Fanticini](#)<sup>03</sup>

**Sequestro conservativo – Sentenza di condanna esecutiva – Conversione in pignoramento – Inizio dell'espropriazione forzata – Adempimenti prescritti dall'art. 156 disp. att. c.p.c. – Mancata esecuzione entro il termine perentorio – Estinzione del processo esecutivo**

Massima: *“Il sequestro conservativo si converte in pignoramento ipso iure allorché il creditore ottenga una pronuncia di condanna esecutiva, avendo inizio da tale momento l'esecuzione forzata e costituendo gli adempimenti prescritti dall'art. 156 disp. att. c.p.c. atti di impulso da compiere entro un termine perentorio, a pena di decadenza; conseguentemente, l'inutile spirare del termine prescritto dalla citata disposizione non implica un vizio dell'atto di pignoramento, né dell'espropriazione con esso iniziata, ma integra un'inattività della parte che comporta l'estinzione del processo esecutivo a norma dell'art. 630 c.p.c.”.*

### CASO

A seguito di sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Torino nell'ambito di un procedimento penale, la parte civile era autorizzata a eseguire un sequestro conservativo ai danni dell'imputata: la misura cautelare attingeva le quote di proprietà di alcuni immobili e il vincolo veniva trascritto nei pubblici registri immobiliari.

La sentenza di primo grado veniva riformata all'esito del giudizio di appello quanto alle statuizioni penali, mentre venivano confermate quelle civili di condanna al versamento delle somme stabilite dal Tribunale di Torino.

Sul presupposto dell'intervenuta conversione del sequestro in pignoramento, il creditore che lo aveva eseguito presentava al Tribunale di Avellino istanza di vendita degli immobili sequestrati; l'esecutata, tuttavia, proponeva opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi e

chiedeva che fosse dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 630 c.p.c., eccedendo la mancata o tardiva esecuzione degli adempimenti prescritti dall'art. 156 disp. att. c.p.c., ovvero del deposito, presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione, della sentenza di condanna esecutiva (da identificarsi nella pronuncia penale resa in primo grado dal Tribunale di Torino) e della sua annotazione a margine della trascrizione del sequestro.

Avverso la sentenza di rigetto dell'opposizione veniva proposto ricorso per cassazione.

## SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata, affermando che la proposizione di un'opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. per fare valere il mancato tempestivo adempimento degli incombenti previsti dall'art. 156 disp. att. c.p.c. (che configurano atti di impulso processuale, la mancata esecuzione dei quali configura un'ipotesi di inerzia qualificata del debitore, idonea a determinare l'estinzione tipica del processo esecutivo), anziché del reclamo di cui all'art. 630 c.p.c., doveva condurre alla declaratoria di inammissibilità della domanda proposta dall'esecutata, che non poteva quindi essere scrutinata nel merito.

## QUESTIONI

[1] Il sequestro conservativo è la misura cautelare che consente al creditore che non disponga ancora di un titolo esecutivo di vincolare beni del proprio debitore in previsione della futura soddisfazione in sede esecutiva.

A seconda dell'oggetto del sequestro, esso andrà eseguito secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi (se si tratta di beni mobili o di crediti), oppure trascrivendo il provvedimento autorizzativo presso l'ufficio del conservatore dei registri immobiliari del luogo in cui sono situati i beni (se si tratta di immobili).

La peculiarità del sequestro conservativo risiede nel fatto che, quando il creditore che l'ha eseguito ottiene una sentenza di condanna esecutiva, la misura cautelare si converte automaticamente in pignoramento, avendo così inizio l'espropriazione forzata: per effetto della conversione prevista dall'art. 686, comma 1, c.p.c., gli effetti prodotti dal sequestro ai sensi dell'art. 2906 c.c. si saldano con quelli del pignoramento e divengono così attuali.

L'art. 156 disp. att. c.p.c., tuttavia, pone a carico di chi ha eseguito il sequestro convertitosi in pignoramento alcuni adempimenti: più precisamente, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di condanna esecutiva, copia della stessa dev'essere depositata presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione e dev'essere formulata richiesta di annotazione della medesima sentenza a margine della trascrizione del sequestro eseguito sugli immobili; inoltre, dev'essere eseguita la notificazione dell'avviso prescritto dall'art. 498 c.p.c. ai creditori che vantano sui beni pignorati un diritto di prelazione risultante da pubblici registri.

Peraltro, quando – come avvenuto nella fattispecie sottoposta all'esame dei giudici di legittimità – la sentenza di condanna sia stata emessa nell'ambito di un procedimento penale (e salvo che si tratti di provvisoria o che sia stata dichiarata provvisoriamente esecutiva dal giudice che l'ha emessa), la pronuncia, come sancito dall'art. 650 c.p.p., acquisisce efficacia esecutiva solo a seguito del suo passaggio in giudicato, cioè con la sua irrevocabilità, che si determina allorché la Corte di cassazione pronuncia l'ordinanza o la sentenza di rigetto del relativo ricorso, se proposto (art. 648 c.p.p.), ossia quando viene pronunciato in udienza il relativo dispositivo, che equivale a pubblicazione della decisione (art. 615 c.p.p.); è, dunque, in quel momento che, da un lato, il sequestro conservativo si converte in pignoramento e diviene possibile ottenere dalla cancelleria del giudice che l'ha emessa il rilascio della copia della sentenza di merito di condanna passata in giudicato munita della formula esecutiva, esibendo la copia del dispositivo della sentenza della Corte di cassazione e, dall'altro lato, inizia a decorrere il termine per porre in essere gli adempimenti prescritti dall'art. 156 disp. att. c.p.c. (in questi termini, Cass. civ., sez. I, 12 febbraio 2024, n. 3875).

Secondo la tesi prevalente, tali adempimenti non incidono sulla conversione – automatica e già verificatasi per effetto della pronuncia della sentenza di condanna esecutiva – del sequestro in pignoramento, ma costituiscono atti di impulso del processo esecutivo: in virtù di quanto disposto dall'art. 686 c.p.c., infatti, nel momento in cui il sequestrante ottiene una sentenza di condanna esecutiva, il sequestro conservativo si converte *ipso iure* in pignoramento e ha così inizio il processo esecutivo, di cui sussiste il primo atto (il pignoramento, per l'appunto, in cui si è convertito *ope legis* il sequestro).

Il compimento degli atti previsti dall'art. 156 disp. att. c.p.c., pertanto, non incide sull'avvio del processo esecutivo (come detto, già verificatosi *ipso iure*), ma sulla sua progressione, costituendone atti di impulso da porre in essere nel termine perentorio – di sessanta giorni – stabilito dalla legge.

Secondo un orientamento risalente, quando il debitore voglia contestare l'inosservanza del suddetto termine perentorio, deve proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

Per altro e più recente orientamento, invece, il mancato tempestivo compimento delle attività di impulso processuale prescritte dall'art. 156 disp. att. c.p.c. provoca l'estinzione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 630, comma 1, c.p.c. e la conseguente inefficacia del pignoramento in cui si è convertito il sequestro in virtù di quanto stabilito dall'art. 632, comma 1, c.p.c., che dev'essere eccepita dagli interessati prima di ogni altra difesa e comunque entro l'udienza fissata per l'autorizzazione della vendita prevista, rispettivamente, dall'art. 530 c.p.c. (per l'espropriazione mobiliare) e dall'art. 569 c.p.c. (per l'espropriazione immobiliare).

In altre parole, la violazione delle prescrizioni dettate dall'art. 156 disp. att. c.p.c. integra una fattispecie di inerzia qualificata del creditore, idonea a determinare, per effetto di quanto stabilito dall'art. 630 c.p.c., l'estinzione tipica del processo esecutivo, sicché il rimedio per impugnare l'ordinanza che l'ha dichiarata o che ha rigettato la relativa eccezione è rappresentato dal reclamo previsto dalla medesima norma (essendo, invece, l'opposizione agli

atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. riservata ai casi nei quali si è in presenza di un'estinzione atipica del processo esecutivo, ovvero di improcedibilità).

In definitiva, con la conversione in pignoramento, gli effetti del sequestro conservativo divengono attuali, sempre che il pignoramento non divenga inefficace per il mancato o intempestivo adempimento delle formalità prescritte dall'art. 156 disp. att. c.p.c.; l'inefficacia del pignoramento in cui si è convertito il sequestro opera di diritto, ma dev'essere eccepita dal debitore esecutato prima di ogni altra difesa con lo strumento del reclamo apprestato dall'art. 630 c.p.c., giacché l'inutile spirare del predetto termine perentorio non comporta un vizio dell'atto di pignoramento, né dell'espropriazione che con esso ha avuto inizio, ma integra un'inattività della parte idonea a comportare l'estinzione della procedura esecutiva a norma del richiamato art. 630 c.p.c.

Per questo motivo, nel caso di specie, l'esecutata avrebbe dovuto proporre reclamo e non l'opposizione all'esecuzione (per farne valere l'improseguibilità dopo che si è verificata la causa di estinzione) o agli atti esecutivi (per contestare il provvedimento del giudice dell'esecuzione che abbia dichiarato l'estinzione o abbia omissso di farlo, nonché gli atti del processo esecutivo adottati successivamente al manifestarsi della causa di estinzione non dichiarata).

Pertanto, l'erroneità del mezzo di impugnazione prescelto doveva condurre il giudice a dichiararne l'inammissibilità in rito; per questo motivo, la sentenza che, al contrario, aveva deciso nel merito l'opposizione svolta dall'esecutata è stata cassata senza rinvio.

Sempre in tema di rapporti tra sequestro conservativo e sentenza penale di condanna, la recente sentenza di Cass. civ., sez. III, 16 febbraio 2024, n. 4290, ha precisato che, in caso di emissione di condanna generica in sede penale, debbono reputarsi applicabili le regole dettate dagli artt. 669-*octies* e 669-*novies* c.p.c., con la conseguente perdita di efficacia della misura cautelare in caso di tardiva o mancata introduzione del giudizio civile volto a ottenere l'accertamento del nesso di causalità dell'illecito civile e la determinazione del *quantum debeatur*, vuoi per il carattere di piena strumentalità del sequestro conservativo rispetto al giudizio di merito, vuoi perché la mancata tempestiva introduzione della causa civile sottende il sopravvenuto venire meno del *periculum in mora*, che costituisce presupposto indispensabile per la concessione – e la conservazione dell'efficacia – della misura cautelare.

## Obbligazioni e contratti

---

# ***La Suprema Corte conferma i principi ormai consolidati in materia di prova della cessione del credito a carico del cessionario***

di **Emanuela Ruffo, Avvocato**

Seminario di specializzazione

**Avvocati: l'adeguata verifica della clientela e le attività ispettive antiriciclaggio**

Scopri di più

[Cass. civ. Sez. Prima Ord., 29/02/2024, n. 5478, Pres. De Chiara, Est. Campese](#)

### **Cessioni in blocco – Prova – Mera notificazione**

[1] Ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 cod. civ., quanto meno nel caso in cui, sul punto, il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata.

### **Disposizioni applicate**

art. 1264 c.c.

### **CASO**

Una società subiva dalla banca un decreto ingiuntivo per ricevute bancarie insolute. Proposta tempestiva opposizione incentrata sulla mancanza di prova del credito e della legittimazione del creditore, questa fu rigettata dal giudice di primo grado. Anche in secondo grado la domanda della società debitrice venne respinta.

La sentenza della Corte d'Appello venne quindi impugnata avanti la Corte di Cassazione.

### **SOLUZIONE**

La Corte di Cassazione con la presente ordinanza ha affermato che, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 cod. civ., quanto meno nel caso in cui, sul punto, il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in

sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata.

## QUESTIONI

La giurisprudenza di legittimità con l'ordinanza in commento ha confermato un orientamento ormai consolidato che ha nel tempo affermato che l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale ex art.58 TUB non prova l'esistenza del contratto di cessione e che l'estratto ex art.50 TUB non esime la banca dal provare come si sia formato il proprio credito, laddove contestato.

Merita in questa sede soffermarsi sulla prima questione ovvero sulla **prova della titolarità del credito da parte del cessionario dell'istituto di credito**.

Il provvedimento in commento si sofferma in particolare sulla distinzione tra la legittimazione ad agire e la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo.

Secondo la Corte infatti la **legittimazione ad agire** manca tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerge che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore.

La **titolarietà del diritto sostanziale** attiene, invece, al merito della causa, alla fondatezza della domanda. Ritiene in particolare la Corte che i due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi, essendo poi effettivamente il secondo quello che rileva in particolare.

Ciò è stato già affrontato dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare la sentenza Cass., SU, n. 2915 del 2016, ha affermato che: *“i) la **titolarietà della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta a chi la invochi allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione ad opera della controparte; ii) le contestazioni, da parte di quest'ultima, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'istante hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti; iii) la **carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa**”*** (si leggano inoltre Cass. n. 24050 del 2019, Cass. n. 1943 del 2011, Cass. n. 25344 del 2010, Cass. n. 15352 del 2010 Cass. n. 22244 del 2006 e Cass. n. 13685 del 2006).

Afferma in questa sede la Suprema Corte che ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo **non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario** ai sensi dell'art. 1264 cod. civ., quanto meno nel caso in cui, sul punto, il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, *“trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata”*.

Pertanto, il soggetto che agisce o resiste in giudizio in qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve non soltanto allegare la propria *legitimatio ad causam* per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma **altresì fornire la prova** – la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è rilevabile d’ufficio – **delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo ex artt. 110 e 111 cod. proc. civ.** (cfr. tra le più recenti, la già citata Cass. n. 24050 del 2019).

Non è quindi sufficiente a titolo probatorio la “notificazione” della cessione al debitore ceduto, necessaria ai fini dell’efficacia della cessione stessa nei confronti di quest’ultimo e dell’esclusione del carattere liberatorio dell’eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, ma non anche prova dell’effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, dell’effettivo trasferimento della titolarità di quel credito.

Seminario di specializzazione

**Avvocati: l’adeguata verifica della clientela e le attività ispettive antiriciclaggio**

Scopri di più

## Proprietà e diritti reali

---

# ***La mediazione obbligatoria in condominio e legittimazione attiva disgiunta dei condomini***

di **Saverio Luppino, Avvocato**

Master di specializzazione

## **Diritto immobiliare e superbonus**

Scopri di più

### **[Cassazione civile, sezione II, Sentenza del 12.12.2023 n. 34714, Pres. F. Manna, Estensore R. Caponi](#)**

**Massima:** *“In tema di mediazione obbligatoria, nel caso in cui più soggetti risultino disgiuntamente legittimati a far valere in giudizio la lesione di un diritto, non è necessaria la partecipazione di tutti costoro alla procedura di mediazione, ma è condizione necessaria e sufficiente a far luogo alla valida prosecuzione del processo nel rispetto della condizione di procedibilità ex art. 5 del D.lgs. n. 28/2010 il fatto che, prima dell’instaurazione del processo, ovvero, in caso di assegnazione giudiziale del termine, entro l’udienza fissata per la prosecuzione del processo, sia stato regolarmente espletato il tentativo di conciliazione con la partecipazione di uno solo fra gli attori disgiuntamente legittimati”*

### **CASO**

Nel 2014 alcuni condomini del Condominio Alfa convenivano dinanzi al Tribunale di Ivrea il condomino Tizio per la riduzione in pristino di un muro condominiale, sul quale lo stesso aveva apposto una **gigantografia**, nella convinzione si trattasse di muro di proprietà esclusiva. Caio interveniva volontariamente in giudizio, in qualità di successore a titolo particolare di uno degli attori. Il convenuto contestava la domanda dei condomini nel merito e pregiudizialmente interponeva eccezione di improcedibilità ex art. 5 Dlgs 28/10, in quanto la mediazione era stata promossa da un solo degli attori presso un organismo di mediazione estraneo al luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. Il Tribunale assegnava in sequenza ulteriori termini per lo svolgimento del tentativo e, all’esito del giudizio, accoglieva la domanda degli attori.

Tizio proponeva appello lamentando l’irrituale espletamento della procedura di mediazione e *“l’ingiustizia nel merito”*. La Corte d’Appello dichiarava improcedibile la domanda, motivando che una sola dei condomini attori Sempronia avesse dapprima instaurato il procedimento di mediazione presso l’organismo di Torino anziché quello ritenuto competente di Ivrea, pertanto, la mediazione non risultava idonea a soddisfare la condizione di procedibilità della

domanda. Conseguentemente, il giudice di prime cure assegnava alle parti un termine per l'instaurazione della procedura di mediazione fra tutte le parti ad eccezione di Sempronia. A fronte di un secondo rilievo di irregolarità – la concessione del nuovo termine a tutti ma non anche a Sempronia, per l'avvio della procedura di mediazione solo da parte degli altri condomini attori e la tardività dell'avvio rispetto al termine assegnato – il giudice assegnava un nuovo termine entro il quale la procedura veniva attivata unicamente da Sempronia.

Quindi, anche e soprattutto a causa della *“cattiva gestione da parte del giudice di primo grado, non consentiva di ritenere assolta la condizione di procedibilità”*. D'altra parte, la norma non indica la possibilità di reiterare la concessione dei termini, mentre il primo incontro con l'organismo di conciliazione per essere effettivo deve vedere **la partecipazione di tutte le parti in causa**. In conclusione, a fronte del mancato esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla legge, è dichiarata l'improcedibilità della domanda.

Gli attori del giudizio di prime cure, stante la soccombenza in secondo grado, proponevano ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

## SOLUZIONE

La Corte di Cassazione accoglieva il secondo motivo di ricorso, rigettava i restanti motivi e cassava la sentenza in relazione al motivo accolto rinviando la causa alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

## QUESTIONI

Con il primo motivo i ricorrenti denunciavano l'omesso esame di un fatto decisivo e la violazione dell'art. 5 del D. Lgs. n. 28 del 2010, e dell'art. 157 c.p.c., asserendo come la Corte d'Appello non avesse rilevato la tardività del rilievo dell'irregolare esperimento del tentativo di mediazione. In particolare, i ricorrenti sottolineavano che alla prima udienza utile dopo quella in cui il giudice di prime cure aveva onerato parte attrice di attivare la procedura di mediazione, nessuna obiezione era stata sollevata dal convenuto circa la regolarità della procedura, cosicché ogni rilievo avrebbe dovuto considerarsi precluso. Invero, i vizi della procedura di mediazione sono stati viceversa censurati con successo dal convenuto appellante solo in secondo grado.

Con la seconda doglianza, i condomini lamentavano, ai sensi del summenzionato art. 5 del D. Lgs. 28 del 2010, che sia stata erratamente ritenuta necessaria la contestuale partecipazione al procedimento di mediazione di tutte le parti in causa.

L'ultima censura, invece, verteva, ai sensi degli artt. 38, 111, 157 e 345 c.p.c., artt. 5 e 7 D. Lgs. n. 28 del 2010 e art. 2964 c.c., sul fatto che la Corte torinese avesse ritenuto tardivo l'avvio del secondo tentativo di conciliazione da parte dei condomini, irregolari i tentativi esperiti da una di essi, nonché la necessità di partecipazione alla mediazione del condomino intervenuto

quale successore ex art. 111 c.p.c. di una condomina che aveva partecipato alla procedura.

Il primo motivo veniva rigettato data, contrariamente a quanto sollevato dai ricorrenti, la tempestività dell'eccezione da parte del convenuto in merito all'irregolarità della procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 28 del 2010.

La Suprema Corte riteneva, invece, fondato il secondo motivo.

In particolare, nella fattispecie in cui più condomini lamentino la lesione di un bene comune essi agiscono disgiuntamente. Pertanto, contrariamente a quanto asserito dal giudice di appello, è condizione necessaria e sufficiente ai fini della regolarità della instaurazione e della prosecuzione del giudizio, il fatto che, prima dell'instaurazione del processo ovvero in caso di assegnazione del termine da parte del giudice entro l'udienza fissata per la prosecuzione del processo, sia stato **regolarmente esperito il tentativo di mediazione da parte di uno solo fra gli attori disgiuntamente legittimati**. Infatti, trattandosi di legittimazione disgiunta e concorrente, la possibilità da parte di colui, che ha regolarmente esperito l'ADR, di instaurare o proseguire il processo non può essere intaccato dalla mancata partecipazione al tentativo di conciliazione da parte degli altri soggetti attivamente legittimati.

In quel caso rimarrà improcedibile la domanda da parte di questi ultimi, che potranno peraltro giovarsi dell'eventuale accoglimento della domanda coltivata dall'attore che ha regolarmente esperito il tentativo di conciliazione, così come potranno aderire ad una eventuale conciliazione.

Dunque, non essendo necessaria la partecipazione di tutti gli attori alla mediazione, è sufficiente far luogo alla valida prosecuzione del processo nel rispetto della condizione di procedibilità sancita dall'art. 5 D. Lgs. 28/2010 il fatto che, prima della instaurazione del processo o entro l'udienza fissata per la prosecuzione del processo, sia stato espletato il tentativo di mediazione con la **partecipazione di uno solo fra gli attori disgiuntamente legittimati**.

Relativamente al terzo motivo, in considerazione della legittimazione disgiunta in capo a ciascuno degli attori, risulta irrilevante per i giudici di Piazza Cavour l'irregolare esperimento del primo tentativo di conciliazione a Torino, e non ad Ivrea, da parte di uno di loro nonché che il secondo tentativo di conciliazione fosse stato avviato un giorno dopo la scadenza del termine assegnato dal giudice, **trattandosi di un termine non perentorio**, così come oramai risulta pacificamente in giurisprudenza, essendo sufficiente che l'ADR fosse stata espletata entro la data dell'udienza fissata per la prosecuzione del processo, ai fini della corretta realizzazione della condizione di procedibilità ex art. 5 Dlgs 28/10 .

Sul punto, invero, la Corte di legittimità si era già espressa ritenendo che affinché la mediazione obbligatoria *ope iudicis* possa operare quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ciò che rileva è l'effettivo esperimento della procedura, entro la successiva udienza di rinvio, mentre non assume alcuna rilevanza il rispetto del termine di

quindici giorni per l'avvio della procedura, fissato dal giudice con lo stesso provvedimento con cui dispone la mediazione. Il termine, dunque, per la mediazione demandata, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del D.lgs. 28/2010, **non può essere considerato come perentorio**, sempre che il tentativo sia svolto prima dell'udienza fissata per la verifica dell'esito<sup>[1]</sup>.

Infine, parimenti irrilevante, secondo quanto argomentato per il primo motivo, la doglianza sulla mancata partecipazione alla procedura di mediazione da parte del condomino Caio, intervenuto quale successore ex art. 111 c.p.c. di una condomina che aveva partecipato alla procedura.

Di conseguenza, tale terzo e ultimo motivo veniva rigettato.

<sup>[1]</sup> Cass. civ., Sent. n. 40035/2021.

Master di specializzazione

**Diritto immobiliare e superbonus**

Scopri di più

## Diritto e procedimento di famiglia

---

### **Mantenimento pagato dalla zia al posto del padre**

di Giuseppina Vassallo, Avvocato

Master di specializzazione

#### **Crisi dei rapporti familiari e contenzioso post riforma cartabia**

Scopri di più

#### [Cassazione civile sez. I, ordinanza del 28/02/2024, n. 5262](#)

Mantenimento figli maggiorenni – legittimazione-contribuzione parenti

(art. 337 *septies* c.c.)

**Massima:** *“L’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli decorre dalla data della domanda giudiziale. Non rileva che la zia materna abbia sostenuto economicamente la nipote – figlia della sorella deceduta nelle more del giudizio – fino alla sentenza di primo grado. Per il periodo intercorrente dall’inizio del giudizio fino alla decisione l’unica legittimata a richiedere le predette somme è la titolare del mantenimento, non essendo la zia legittimata iure proprio nei confronti del padre”.*

#### **CASO**

Il tribunale di Salerno aveva riconosciuto in favore della figlia maggiorenne non autosufficiente il versamento da parte del padre della somma di euro 200,00 mensili a titolo di mantenimento ordinario. Nelle more del giudizio la madre della ragazza era deceduta e, non provvedendo il padre, la ragazza aveva potuto sostenersi, pur non essendo completamente autosufficiente, grazie alla percezione di un canone di locazione e all’aiuto in denaro da parte della zia.

Il Tribunale faceva decorrere l’obbligo del padre dal marzo 2018, ovvero dalla data della conclusione della causa durata circa cinque anni, sul presupposto che la zia aveva provveduto al mantenimento della nipote fino alla sentenza di primo grado e che eventuale legittimata a richiedere quanto corrisposto fino alla sentenza, fosse solo la zia.

L’uomo appellava la decisione ritenendo che quanto ricevuto dalla ragazza fosse adeguato per il raggiungimento dell’autosufficienza economica. La figlia, con appello incidentale, chiedeva la conferma del provvedimento stante l’obbligo per il padre di mantenerla fino al raggiungimento dell’indipendenza economica, da intendersi come godimento di un reddito

adeguato ad assicurarle un'autonomia economica completa. La figlia faceva rilevare che la decorrenza dell'assegno in ogni modo avrebbe dovuto retroagire fin dal giorno della domanda giudiziale, in base alla regola generale.

In tal senso l'appello veniva accolto: la somma per la contribuzione paterna ritenuta congrua con obbligo decorrente dalla data della richiesta di mantenimento, con legittimazione della zia adempiente in luogo del padre, ad agire *iure proprio* nei confronti dell'appellato per il rimborso di quanto fino ad allora pagato per il mantenimento della nipote.

L'uomo ha proposto ricorso in Cassazione.

## **SOLUZIONE**

La Corte di Cassazione, nel respingere il ricorso del padre, ha chiarito la questione dell'individuazione del soggetto legittimato a pretendere dal padre il contributo al mantenimento per il periodo intercorrente fra la data di introduzione della domanda e la decisione di primo grado.

Non può essere messa in dubbio la legittimazione della figlia dato che l'obbligo dei genitori di mantenere i figli sussiste per il solo fatto di averli generati e decorre dalla loro nascita (Cass. Civ. n. 22506/2010).

Secondo la Cassazione, la legittimazione della parente è stata riconosciuta dalla Corte distrettuale in forza dell'istituto della gestione di affari altrui (art. 2028 c.c.), senza il preventivo accertamento dei presupposti richiesti dalla norma codicistica.

Affinché si possa parlare di gestione di affari altrui è richiesto il presupposto di agire consapevolmente per conto e vantaggio di altri.

La Corte d'Appello non avrebbe verificato, però, se una simile condotta fosse stata tenuta nell'interesse proprio, per spirito di liberalità nei confronti della ragazza (figlia della sorella defunta in pendenza del giudizio di separazione), piuttosto che in adempimento degli obblighi del padre nell'esclusivo interesse di quest'ultimo.

La Corte d'Appello ha quindi sbagliato nel ritenere esistente la sola legittimazione della zia materna per il periodo individuato. Dal momento che per giurisprudenza costante (Cass. Civ. n. 8816/2020 e Cass. Civ. n. 32680/2023), l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento dei figli non affidatari o collocatari, decorre dalla domanda giudiziale, la sola legittimata a richiedere le somme non versate è la figlia maggiorenne non autosufficiente.

### **La regola generale.**

Quanto alla decorrenza degli assegni di mantenimento, la regola generale è che tutto ciò che è credito alimentare è dovuto dal giorno della domanda giudiziale, in forza del principio

generale secondo cui il tempo per fare valere un diritto non può andare in danno della parte che ha ragione.

Master di specializzazione

## Crisi dei rapporti familiari e contenzioso post riforma cartabia

Scopri di più

## Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

---

# ***Esdebitazione: profili di diritto intertemporale. L'ipotesi dell'istanza di esdebitazione presentata dopo l'entrata in vigore del CCII ma in relazione ad un fallimento chiuso prima dell'entrata in vigore del CCII***

di Chiara Zamboni, Assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Ferrara

Master di specializzazione

**Codice della crisi nella sua applicazione pratica**

Scopri di più

Trib. Ferrara, 20 febbraio 2024 – Est. Ghedini

### **Parole chiave**

Esdebitazione – istanza – fallimento – diritto transitorio.

**Massima:** *“All’istanza di esdebitazione presentata dopo l’entrata in vigore del nuovo CCII, in relazione ad un fallimento disciplinato dalla L.F., deve essere applicata la normativa vigente al momento in cui il Giudice verifica l’esistenza dei presupposti perché possa svilupparsi l’effetto esdebitatorio invocato. Quale conseguenza, l’esdebitazione può essere richiesta anche senza che la procedura liquidatoria abbia consentito la soddisfazione di alcun credito concorsuale”.*

### **Riferimenti normativi**

Art. 142 L.F. – art. 143. L.F. – art. 278 CCII – art. 279 CCII – art. 280 CCII – art. 281 CCII.

### **CASO E QUESTIONI RILEVANTI**

Il decreto in commento si inserisce in un interessante filone di pronunce che si sono susseguite dall'entrata in vigore del CCII, aventi ad oggetto i profili di diritto intertemporale concernenti l'esame dei presupposti per la concessione dell'esdebitazione.

Il caso sottoposto al vaglio del Tribunale di Ferrara riguardava un'istanza di esdebitazione presentata dopo l'entrata in vigore del CCII, ma in relazione ad un fallimento disciplinato dalla L.F.

In assenza di una disciplina transitoria nel CCII per l'istituto dell'esdebitazione, i Tribunali si

sono trovati ad affrontare numerosi dubbi interpretativi sorti con riferimento ai presupposti oggettivi (legati ai risultati della procedura concorsuale) e soggettivi (relativi alle condotte dell'imprenditore) per la concessione dell'esdebitazione.

La nuova disciplina offerta dal CCII, distaccandosi sensibilmente da quanto previsto dalla L.F., è connotata dal *favor* nei confronti del debitore, come si evince dal fatto che non è più richiesto il soddisfacimento dei creditori concorsuali sia in caso di liquidazione controllata che in caso di liquidazione giudiziale.

Quale conseguenza, è sorto il dubbio sulla disciplina da applicare per la valutazione dei presupposti di diritto sostanziale dell'esdebitazione. In particolare, è possibile distinguere due diversi orientamenti.

Secondo un primo orientamento, i dubbi devono essere risolti partendo dall'analisi delle caratteristiche dell'istituto dell'esdebitazione. **L'esdebitazione** è un "**istituto di diritto sostanziale** che regola in termini estintivi le obbligazioni del soggetto sottoposto a procedura concorsuale e non soddisfatte nella procedura stessa" (v. Trib. Verona 2.12.2022). L'effetto esdebitatorio consegue ad una fattispecie complessa che diviene attuale solo alla chiusura della procedura concorsuale e **si perfeziona con la pronuncia costitutiva** del Giudice, contestuale alla chiusura della procedura o successiva.

Pertanto, sul piano procedimentale, il deposito dell'istanza di esdebitazione dà luogo ad un procedimento autonomo che è un'appendice meramente eventuale della procedura concorsuale. Sul piano sostanziale, parimenti, l'esdebitazione presenta una sua autonomia che fa sì che possa essere qualificata come istituto a sé stante rispetto alla procedura concorsuale.

È proprio questo carattere autonomo dell'istituto dell'esdebitazione che consente di ritenere che l'ultrattività dell'art. 390 co. 2 CCII sia riferita solo al carattere processuale dell'esdebitazione e non ai profili sostanziali (v. in questo senso: C. App. Bologna 18.2.2022; Trib. Verona 2.12.2022; Trib. Mantova 9.2.2023; Trib. Torino 17.3.2023).

Così delineato l'istituto, i presupposti sostanziali dell'esdebitazione devono essere vagliati alla luce della disciplina in vigore al momento della pronuncia costitutiva del Giudice, in forza dell'art. 11 Preleggi c.c., anche nel caso in cui la procedura da cui origina l'istanza di esdebitazione sia stata chiusa prima dell'entrata in vigore del nuovo CCII. Ciò poiché la fattispecie costitutiva del diritto all'esdebitazione si perfeziona solo con la pronuncia (costitutiva) del Giudice.

Il secondo orientamento formatosi sul punto si sviluppa a partire dall'opposto assunto secondo il quale l'istituto dell'esdebitazione non presenta un carattere autonomo rispetto alla procedura concorsuale cui accede. Secondo tale orientamento, l'esdebitazione avrebbe una natura ancillare, pur rimanendo caratterizzata dall'eventualità (v. Trib. Rimini 30.3.2023; Trib. Catania 20.3.2023; Trib. Terni. 6.4.2023). Quale conseguenza, la disciplina va rinvenuta nella regolamentazione diacronica della procedura cui accede con l'impossibilità, nei casi analoghi a

quello in esame, di applicare il CCII perché sarebbe in contrasto con il principio di irretroattività sancito all'art. 11 delle Preleggi c.c.

Il Tribunale di Ferrara, ricostruiti i due indirizzi, dichiara di aderire al primo orientamento coerentemente con due decisioni già adottate dallo stesso nel 2023 (v. Trib. Ferrara 29.3.2023 e 27.7.2023), consolidando ulteriormente le conclusioni già sostenute.

Il Tribunale rileva, in particolare, che già nel vigore della L.F. si poteva riscontrare una progressiva diffusione della tendenza a svalutare il presupposto oggettivo dell'esdebitazione, da ultimo inteso come "soddisfazione dei creditori concorsuali in percentuale non irrisoria (v. Cass. 20.4.2017 n. 9917; Cass. 27.3.2018 n.7550; Cass. 30.7.2020 n. 16263; Cass. 12.5.2022 n. 15246). Ciò ha indotto a concedere l'esdebitazione anche in presenza di crediti percentualmente molto bassi rispetto alla massa passiva accertata in sede concorsuale. È stato affermato dalle Sezioni Unite (v. SS.UU. Cass. 18.11.2011 n. 24214) che il beneficio dell'inesigibilità verso il fallito (persona fisica) dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali che non siano stati soddisfatti richiede (ex art. 142 L.F.) che vi sia stato il soddisfacimento almeno parziale dei creditori concorsuali. Tale condizione si deve intendere realizzata, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata e coerente col favor dell'istituto, anche quando alcuni creditori non siano stati pagati del tutto. Si ritiene sufficiente, infatti, che dal riparto emerga che siano stato soddisfatti parzialmente almeno una parte dei debiti esistenti oggettivamente intesi.

Ciò vuol dire che la condizione di soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori può ritenersi realizzata anche quando alcune categorie di creditori non abbiano ricevuto alcunché in sede di riparto.

Unitamente a ciò, deve essere considerato il *favor* del legislatore comunitario nei confronti del c.d. *fresh start*, consistente nella re-immissione del soggetto nel mercato, inteso come traffico giuridico ed economico così come si evince dalla Direttiva Insolvency (Dir. UE 2019/1023) che limita le possibilità per gli Stati Membri di mantenere o introdurre disposizioni che impediscono o limitano l'accesso all'istituto dell'esdebitazione.

Così ricostruiti i profili di diritto intertemporale applicabili all'istituto dell'esdebitazione, il Tribunale concede l'esdebitazione (chiesta dopo l'entrata in vigore del CCII ma con riferimento ad una procedura conclusasi sotto la vigenza della L.F.) pur in assenza della soddisfazione di alcun creditore concorsuale.

La conclusione cui giungono il Tribunale di Ferrara ed i Tribunali che hanno scelto di aderire al primo orientamento risulta coerente sotto il profilo dell'equità. Infatti, in questo modo, si scongiura il rischio di determinare delle disparità di trattamento tra i soggetti dichiarati falliti ai sensi della L.F. ed i soggetti sottoposti a liquidazione giudiziale in applicazione del CCII. Disparità di trattamento che non rinverrebbe ragioni se pensiamo che i presupposti applicativi dei due istituti sono identici.

Master di specializzazione

# Codice della crisi nella sua applicazione pratica

Scopri di più

## Diritto Bancario

---

# Qualifica soggettiva del fideiussore e dell'obbligato principale

di Fabio Fiorucci, Avvocato

Master di specializzazione

## Disciplina dei contratti bancari

Scopri di più

Se una persona fisica presta fideiussione a garanzia di un debito di un soggetto che non è un consumatore ('professionista'), deve considerarsi a sua volta "non consumatore" (c.d. professionista 'di riflesso' o 'di rimbalzo')? In altri termini, è all'obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito soggettivo della qualità di consumatore del fideiussore, ai fini dell'applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore (ad es. competenza territoriale)?

La Corte di Giustizia UE ha stabilito «nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta ... al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata» (Corte di Giustizia UE, ord. 19.11.2015 C-74/15; conf. Corte di Giustizia UE 14.9.2016, C-534/2015, secondo cui la ricorrenza o meno dello *status* di consumatore deve essere valutato conformemente ad un criterio funzionale volto a stabilire se il rapporto contrattuale in oggetto rientri o meno nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione).

La Cassazione, in adesione ai principi affermati dalla predette decisioni della Corte di Giustizia UE ha chiarito che «quello dell'accessorietà fideiussoria si manifesta tratto oggettivamente estraneo alla normativa di protezione del consumatore. Connotante la struttura disciplinare dell'impegno e dell'obbligazione assunti dal fideiussore, l'accessorietà non può non rimanere confinata entro tale ristretto ambito; di certo, non può venire proiettata fuori da esso, per spingerla sino a incidere sulla qualificazione dell'attività – professionale o meno di uno dei contraenti; tanto meno, l'accessorietà potrebbe far diventare un soggetto (il fideiussore o, più in generale, il terzo garante) il replicante, ovvero il duplicato, di un altro soggetto (il debitore principale)» (Cass. n. 742/2020; Cass. n. 1666/2020; Cass. n. 8662/2020 e n. 10673/2020; Cass. n. 20633/2021 e n. 34515/2021; Cass. n. 5379/2023). Tale impostazione (che ripudia la tesi del c.d. professionista di riflesso) è stata avallata dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. un., n. 5868/2023).

In definitiva, esclusa la rilevanza dell'attività svolta dal debitore principale per la qualificazione della posizione (di consumatore o no) del fideiussore, il criterio per la positiva identificazione di un fideiussore nell'ambito della categoria del consumatore risiede nella valutazione «se il rapporto contrattuale di cui alla fideiussione nel concreto rientri, oppure no, nell'ambito di attività estranee all'esercizio della eventuale professione specificamente svolta dal soggetto che ha prestato la garanzia». Al riguardo, la Cassazione ha escluso la qualità di consumatore in capo al fideiussore detentore del 70% del patrimonio sociale della società garantita (Cass. n. 3225/2018).

Tale 'regola' vale anche per il contratto autonomo di garanzia (c.d. *Garantievertrag*), che si caratterizza, come noto, per l'autonomia dell'obbligazione di garanzia rispetto all'obbligazione garantita: ai fini dell'applicabilità nella specie del foro del consumatore, il giudice deve avere riguardo al garante, verificando se il medesimo possa qualificarsi come tale, e non già al garantito (Cass. n. 25914/2019).

Master di specializzazione

**Disciplina dei contratti bancari**

Scopri di più